

ORDINE DI SERVIZIO PER L'USO DEGLI ESPLOSIVI

(art. 305 del D.P.R. 128/59 e s.m.)

Cava/miniera di _____

denominata _____

Sita nel Comune di _____ provincia di Trento

Ditta esercente _____

Direttore responsabile _____ PEC (1) _____

DISPOSIZIONI GENERALI

- 1) In cava l'uso degli esplosivi è consentito con le modalità e le limitazioni del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 – “Norme di polizia delle miniere e delle cave” – e s.m. e del D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.
- 2) La concessione della licenza per il trasporto o il deposito di esplosivi, di cui agli artt. 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18/6/1931, n. 773, è accordata su esibizione di un'attestazione rilasciata dal Servizio Industria, Ricerca e Minerario comprovante l'avvenuto adempimento dell'obbligo della denuncia di esercizio di cui all'art. 24 del D.P.R. 9/4/1959, n. 128.
- 3) In cava devono essere impiegati esclusivamente gli esplosivi, gli accessori detonanti ed i mezzi di accensione indicati nel presente ordine di servizio, inseriti nell'elenco di quelli riconosciuti idonei dal Ministero competente e forniti dalle rispettive ditte produttrici.
- 4) E' proibito portar fuori dalla cava esplosivi, accessori detonanti e mezzi di accensione salvo diverso ordine del direttore responsabile.
- 5) Gli esplosivi ed i relativi accessori, recapitati in cantiere a cura del fornitore, sono presi in consegna esclusivamente dal titolare della licenza d'acquisto o dai suoi sostituti. Chi prende in consegna il materiale esplosivo provvede anche al suo controllo e quindi effettua immediatamente l'operazione di carico sul registro esplosivi.
- 6) Qualora si riscontri la presenza di esplosivi non in perfetto stato di conservazione o avariati, si

MODALITÀ

Esplosivi impiegati in cava/miniera

1^a Categoria

☐ polvere nera ☐ Altro

2^a Categoria

☐ miscele gelatinose
☐ miscele polverulenti
☐ anfo
☐ miscele slurries
☐ emulsioni

Detonatori

☐ ordinari del n°
☐ elettrici ad alta intensità (A.I.)
☐ elettronici
☐ ad onda d'urto
☐ relais

Micce

☐ a lenta combustione del tipo

☐ detonante del tipo

Accenditore tipo

Tempo di sicurezza dell'accenditore

Titolare della licenza è il sig.

Sostituti sono i sigg.

deve immediatamente avvertire il direttore responsabile il quale disporrà in merito. E' comunque vietato usare esplosivi alla nitroglicerina gelati o che trasudino oppure che sviluppino odore acre o vapori rutilanti.	
7) Gli esplosivi, gli accessori detonanti e i mezzi di accensione devono essere conservati in un deposito provvisorio costituito da un locale munito di porta con chiave. Può essere anche usata, come deposito provvisorio, una cassa in legno collocata nel posto indicato dal direttore responsabile. La cassa deve essere provvista di serratura, la cui chiave è conservata dal personale responsabile della custodia dell'esplosivo. I detonatori devono essere tenuti separati in apposito scomparto. L'esplosivo verrà conservato nel deposito provvisorio per il tempo intercorrente tra l'ora della consegna da parte della ditta fornitrice e l'ora di impiego.	Il deposito provvisorio è costituito da collocato/a Personale responsabile della custodia degli esplosivi
8) E' vietato usare partite di miccia a lenta combustione della quale non sia stata controllata la velocità media di propagazione del fuoco. Il controllo deve essere eseguito dal fochino incaricato del brillamento delle mine il quale, per ogni partita di miccia, deve prelevare almeno uno spezzone della lunghezza di 100 cm e sottoporlo a prova di combustione riportando i dati nell'apposito registro. La prova deve essere ripetuta qualora la miccia sia rimasta in giacenza in quanto non consumata in giornata.	Il controllo della miccia è affidato al fochino Il registro delle micce è tenuto dal fochino
9) Quando il fochino riscontra che la miccia ha una velocità di combustione non corrispondente a quella dichiarata dal fabbricante, la partita anormale non deve essere impiegata, ma deve essere distrutta o, qualora possibile, restituita al fornitore, annotando il tutto sul registro.	
10) Quando vengono impiegati esplosivi di due o più tipi, con caratteristiche diverse e quando il materiale non è distribuito in casse con relative etichette, le singole cartucce devono essere chiaramente contraddistinte in modo da poterne riconoscere le caratteristiche.	
11) L'esplosivo deve essere trasportato sul luogo d'impiego nella confezione originale o in contenitori idonei (recipienti solidi in materia antiscintilla o borse rigide), dal personale incaricato (fochino e/o aiuto fochino). I detonatori devono essere tenuti in apposito	Fochino e/o aiuto fochino incaricati del trasporto dell'esplosivo all'interno della cava

contenitore separato.

- 12) Gli esplosivi trasportati su veicoli devono essere contenuti in imballaggi idonei e stabilmente collocati. I mezzi di trasporto devono essere a trazione diesel e costruiti in modo da impedire la caduta di scintille o di elementi brucianti sulle casse o sui recipienti contenenti gli esplosivi. E' vietato il trasporto promiscuo di detonatori e di esplosivi.
- 13) L'esplosivo non deve essere lasciato incustodito, né affidato a personale diverso da quello appositamente incaricato della custodia.
- 14) Il fochino e/o l'aiuto fochino, durante le operazioni di prelevamento, trasporto e manipolazione degli esplosivi, non devono portare con sé lampade a fiamma libera, né fiammiferi né altri oggetti adatti a far fuoco.
- 15) Lo smarrimento o la sottrazione di esplosivi devono essere immediatamente segnalati al sorvegliante e quindi al direttore responsabile e all'autorità locale di Pubblica Sicurezza.

DISPOSIZIONI PER IL TIRO A FUOCO

- 16) Per fissare i detonatori alla miccia devono essere usate le apposite pinze fornite dalla direzione. Il fissaggio dei detonatori alle micce deve essere fatto a distanza di sicurezza da quantitativi anche minimi di esplosivo e lontano da persone. Per gli ambienti umidi si devono usare micce impermeabili ed esplosivi non igroscopici. Il relativo fissaggio del detonatore alla miccia deve essere ben impermeabilizzato.
- 17) Per l'introduzione e l'intasamento delle cartucce e del borraggio deve essere usato un calcatoio, costituito da materiale antiscintilla, di lunghezza non inferiore a quella del foro. La parte terminale dello stesso (battente) deve essere in ogni caso di legno ed avere un diametro non inferiore a quello delle cartucce usate. Tale estremità può essere guarnita con rame, ottone, zinco o bronzo, ma non con materiali ferrosi o altri che possano provocare scintille.
- 18) E' proibito versare esplosivi sciolti, allo stato granulare o polverulento, nei fori da mina. Devono essere usati solo esplosivi confezionati in cartucce.

Mezzi di trasporto esplosivi impiegati in cava

Il posto per il fissaggio delle micce ai detonatori è

- 19) Prima del caricamento e dell'intasamento, il personale non addetto deve allontanarsi a distanza di sicurezza.
- 20) I fori da mina devono essere caricati immediatamente prima del brillamento.
L'introduzione del detonatore nella cartuccia di esplosivo deve essere fatta al momento del suo impiego.
Da ogni cartuccia innescata e non usata deve essere tolto il detonatore.
- 21) Ad eccezione di piccole mine isolate costituite da fori con diametro inferiore a 50 mm e profondità massima di un paio di metri, la carica esplosiva deve essere innescata con miccia detonante lungo il foro. Gli spezzoni di miccia detonante fuoriuscenti dai fori devono essere collegati alla linea detonante principale esterna, la quale verrà innescata con detonatore ordinario e miccia a lenta combustione (miccia armata).
- 22) Qualora sia necessario frazionare la volata per limitare la carica massima simultanea, devono essere inseriti dei relais sulla miccia detonante principale esterna.
Quest'ultima operazione va compiuta immediatamente prima di procedere all'innescò della miccia detonante stessa.
- 23) Per l'accensione delle micce a lenta combustione deve essere usato l'apposito accenditore. E' obbligatorio l'uso di questo accenditore a tempo noto quando vi sono da accendere due o più micce.
- 24) L'intasamento o borraggio delle mine deve essere fatto con materiale argilloso o sabbioso a granulometria fine. La lunghezza del borraggio non deve essere inferiore a 25 volte il diametro del foro.
- 25) La lunghezza della miccia a lenta combustione sporgente dai fori (piccole mine) o comunque usata per innescare la miccia detonante, deve essere tale da garantire al fochino il tempo necessario ad accendere le mine e portarsi in zona di sicurezza; non deve comunque essere inferiore a 1 metro.
- 26) Il fochino ed il sorvegliante devono contare il

L'innescò delle cartucce ed il caricamento dei fori sono fatti dal fochino sig.

Personale addetto esclusivamente ad interventi complementari di assistenza che non comportino manipolazioni dei prodotti esplosivi

numero dei colpi qualora più mine siano innescate con miccia a lenta combustione.

27) Il brillamento delle mine deve essere fatto possibilmente al termine del turno di lavoro compatibilmente con altre esigenze, comunque, con almeno sufficienti condizioni di visibilità.

28) Il sorvegliante, prima di dar corso all'accensione delle mine, provvede ad avvisare i sorveglianti delle eventuali cave vicine e predispone, a ciascun estremo della zona pericolosa, in particolar modo lungo i sentieri e le strade, persone munite di banderuola rossa per sospendere ogni transito. I luoghi interessati devono essere preventivamente fatti sgomberare.

Parimenti devono essere avvertiti i censiti delle case ed il personale delle attività limitrofe.

29) Con un primo segnale acustico (tromba o sirena), sarà segnalata l'imminente accensione delle mine.

L'accensione avverrà dopo che il personale e chiunque si trovi nelle vicinanze sia stato avvertito di allontanarsi a distanza di sicurezza o rifugiarsi in luoghi o dietro ripari predisposti da appositi incaricati; e dopo che il fochino, trascorso il tempo sufficiente al ricovero delle persone, abbia dato un secondo segnale acustico.

30) Il fochino, dopo aver udito tutti i singoli colpi della volata avverte, con un segnale acustico prolungato, il cessato pericolo, permettendo così alle persone di abbandonare i ripari e riprendere le attività interrotte. Attende quindi che i fumi dell'esplosione si siano diradati e vieta l'accesso al fronte della volata prima che siano trascorsi almeno 10 minuti.

31) Nel caso sia accertato o esista dubbio che una o più mine non siano esplose, il fochino deve subito avvertire il sorvegliante e nessuno deve abbandonare il riparo per almeno 60 minuti dall'ultimo colpo, attendendo gli ordini del sorvegliante. Quindi il fochino ed il sorvegliante si recano sul luogo per accertare se effettivamente esistano mine mancate. In tal caso il fochino, sotto la guida del sorvegliante dei lavori, provvede all'innescò della eventuale miccia detonante uscente dai fori, inserendo sulla stessa una nuova miccia armata.

L'orario di brillamento delle mine è il seguente:

I luoghi stabiliti per il riparo sono

- 32) Nell'ipotesi di fori innescati con miccia a lenta combustione, purchè sia possibile togliere il borraggio, verrà inserita una nuova "smorza". Nell'impossibilità di adottare tale accorgimento, si provoca l'esplosione mediante una carica di esplosivo da collocarsi in un nuovo foro posto ad almeno 20 cm di distanza dal foro inesplosivo. E' proibito scaricare, sia pure parzialmente, le mine mancate.
- 33) Qualora nelle operazioni di smarino dovesse emergere la presenza di esplosivo, questo deve essere recuperato con le cautele del caso e distrutto come disposto dalle modalità previste dal punto 35.
- 34) E' assolutamente vietato svuotare o approfondire i fori o fondi di mina dopo l'esplosione.
- 35) L'esplosivo non consumato deve essere riconsegnato al fornitore o distrutto entro la giornata. La distruzione deve essere effettuata bruciando l'esplosivo per piccole quantità, all'aperto ed in luogo non pietroso, adottando tutte le cautele per evitare danni in caso di esplosioni. In particolare i detonatori devono essere fatti brillare in piccole quantità innescandoli con miccia armata (o con detonatore elettrico).
- 36) Ogni operazione di carico e scarico di esplosivo e mezzi detonanti deve essere registrata nell'apposito registro intestato al titolare di licenza, numerato e vidimato in ogni sua pagina dalla Questura, da conservarsi sul luogo. Tale registro deve essere esibito ad ogni richiesta dei funzionari addetti ai compiti di polizia mineraria e di pubblica sicurezza.
- 37) Il caricamento e lo sparo delle mine deve essere fatto solo dai fochini incaricati dal direttore responsabile; il sorvegliante dei lavori ha la responsabilità di controllare tutte le operazioni relative all'impiego delle materie esplodenti.

La distruzione dell'esplosivo è affidata al fochino sig.

Il registro dell'esplosivo è tenuto dal titolare della licenza o dai suoi sostituti sigg.

Il caricamento e lo sparo delle mine è affidato al fochino sig.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL TIRO ELETTRICO

38) Per il brillamento elettrico delle mine si devono usare solo esploditori portatili di tipo riconosciuto idoneo. Essi devono essere azionati a mezzo di un dispositivo, da inserire nella propria sede solo al momento del brillamento delle mine. Questo dispositivo deve essere tenuto in custodia dal fochino responsabile del tiro. Le parti attive degli esploditori devono essere chiuse in un involucri stagno.

Tipo di esploditore

Fochino responsabile del tiro elettrico sig.

39) Gli esploditori devono essere controllati, a cura della direzione, almeno ogni sei mesi per accertare la rispondenza delle caratteristiche elettriche essenziali ai requisiti di fabbricazione. La verifica ha luogo in laboratori attrezzati e le relative certificazioni vanno conservate.

Laboratorio attrezzato

40) Il collegamento degli inneschi elettrici è eseguito con il sistema in serie. Pertanto gli inneschi elettrici usati in una volata devono essere tutti dello stesso tipo e provenire dalla medesima produzione in modo da avere tutti la stessa resistenza.

41) Durante l'utilizzo dei detonatori elettrici è vietato tenere accesi telefonini o altre apparecchiature elettroniche in particolare in prossimità dei collegamenti.

42) E' vietato l'impiego dell'accensione elettrica ogni qualvolta siano in corso temporali entro il raggio di 10 km dal posto di brillamento delle mine.

L'attività di collegamento degli inneschi elettrici deve essere sospesa fino a quando il temporale non sia cessato. E' comunque vietato impiegare il brillamento elettrico delle mine quando linee elettriche o telefoniche, conduttori o funi metalliche o binari si estendano a meno di 30 metri dal punto in cui il circuito dei reofori degli inneschi elettrici si connette alla linea di collegamento con l'esploditore.

43) Eventuali fili di collegamento tra inneschi e la linea di tiro (fili a perdere) devono essere di rame con diametro almeno pari a quello dei reofori dei detonatori.

- 44) La linea di tiro, bipolare, deve essere preferibilmente in rame con diametro sufficiente a mantenere la resistenza della stessa entro un valore massimo di 10 ohm.
- 45) Tutte le giunzioni devono essere eseguite a regola d'arte con attrezzi appropriati in modo da non danneggiare i fili e devono essere efficacemente isolate. I conduttori non devono essere sottoposti a sforzi di trazione durante e dopo i collegamenti. Si deve evitare che parti nude dei conduttori vengano a contatto con la roccia o con acqua.
- 46) Prima di accendere le mine il fochino incaricato procede ad eseguire la verifica dell'intero circuito elettrico (inneschi, fili di collegamento e linea di tiro) mediante misura della relativa resistenza elettrica da eseguire con apposito ohmetro o provacircuito di tipo riconosciuto idoneo.
- 47) La verifica del circuito di accensione deve essere fatta ovviamente in fondo alla linea di tiro che deve essere sufficientemente lunga da permettere al fochino di sostare a distanza di sicurezza dalla fronte minata e deve essere fatta soltanto dopo che tutte le persone siano state allontanate in zona di sicurezza.
- 48) In caso di accertata non continuità del circuito, o di resistenza diversa da quella calcolata, il fochino deve procedere alla revisione del circuito stesso per individuare ed eliminare il difetto. Controllerà prima la linea di tiro, poi procederà all'eventuale suddivisione in sezioni della catena degli inneschi e, riportandosi ogni volta in zona di sicurezza, controllerà ogni sezione attraverso la linea di tiro. Infine ripeterà il controllo dell'intero circuito.
- 49) Il fochino, dopo essersi accertato che la resistenza totale del circuito è inferiore rispetto a quella indicata sulla targhetta dell'esplositore, deve collegare gli estremi della linea di tiro ai morsetti dell'esplositore solo poco prima del brillamento.
- 50) Eseguito il brillamento, il fochino stacca gli estremi della linea di tiro dai morsetti e dà il segnale di cessato pericolo anche se esiste il dubbio che uno o più fori non siano esplosi. Con il sorvegliante procede ad eseguire una accurata ispezione del fronte non appena le condizioni di

Tipo di ohmetro

Tipo di provacircuiti

sicurezza lo consentano (scomparsa di eventuali fumi e polveri). Qualora accerti la presenza di mine mancate deve provocare la loro esplosione procedendo come indicato al capitolo relativo al tiro a fuoco.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL TIRO ELETTRICO IN SOTTERRANEO

- 51) Prima di iniziare le operazioni di innesco e caricamento delle cartucce, tutte le linee elettriche entranti in sotterraneo devono essere interrotte con coltelli sezionatori sistemati all'esterno. I tratti di linea entranti in sotterraneo devono essere posti in cortocircuito e collegati elettricamente a terra. Le lampade e gli apparecchi elettrici mobili devono essere rimossi dal fronte di lavoro prima di iniziare le operazioni di carica. L'illuminazione del fronte deve essere garantita da linea fissa a bassa tensione (24 volt) o con fari elettrici alimentati da generatori ad aria compressa o da accumulatori o con lampade portatili non a fiamma libera.
- 52) Verificare che eventuali binari e tutte le condutture metalliche siano collegate elettricamente a terra tramite dispersori installati a regola d'arte fuori del sotterraneo. L'impianto di messa a terra deve presentare una resistenza inferiore a 5 ohm.
- 53) Devono essere impiegati detonatori del tipo ad alta intensità di corrente (A.I.) ed ovviamente esploditori portatili dello stesso tipo.
- 54) Verificare che sia mantenuto efficiente il sistema adottato di segnalazione della presenza di temporali nel raggio di 10 km dalla zona di sparo. Ciò per consentire ai fochini di interrompere le operazioni di carico delle mine e mettersi al sicuro da eventuali esplosioni accidentali provocate da scariche atmosferiche.

Tutti i compiti indicati nel presente capitolo sono affidati al sorvegliante sig.

Sistema di segnalazione di temporali adottato

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL TIRO AD ONDA D'URTO

- 55) Come ogni altro sistema non elettrico, anche quello ad onda d'urto non può essere controllato con strumenti. Pertanto si deve fare il collegamento più ordinatamente possibile in modo che il controllo visivo si possa eseguire facilmente.
- 56) Controllare che i tubi di trasmissione dell'onda d'urto non siano danneggiati o contorti; in tal caso i detonatori non devono essere usati. Gli stessi tubi non devono mai essere annodati o attorcigliati fra loro o accorciati.
- 57) E' vietato usare detonatori ad onda d'urto e relativi tubi provenienti da fabbricanti diversi in quanto non può essere garantito un sicuro funzionamento.
- 58) I detonatori ad onda d'urto devono essere accuratamente inseriti in una cartuccia di esplosivo o fissati alla miccia detonante fuoriuscente dai fori mediante nastro isolante o similare. Devono essere del tipo microritardato o a ritardo normale in numero tale da contenere la carica massima simultanea entro i limiti consentiti. Qualora venissero usati detonatori istantanei o con lo stesso tempo di ritardo, l'intervallo di ritardo dovrà essere ottenuto tramite le apposite connessioni inserite sui tubi di collegamento.
- 59) L'innesco del tubo costituente la linea di tiro può avvenire mediante esploditore ad onda d'urto rimanendo a distanza di sicurezza, oppure tramite detonatore ordinario a fuoco e miccia a lenta combustione di lunghezza sufficiente a permettere al fochino di raggiungere la distanza di sicurezza.

DISPOSIZIONI FINALI

- 60) Il direttore responsabile dei lavori provvederà annualmente ad aggiornare e controllare l'idoneità dei fochini e del personale comunque incaricato di svolgere compiti col presente ordine di servizio, annotando il tutto su apposito registro.
- 61) Fa parte integrante del presente ordine di servizio il piano di tiro per volate tipo.

Fochino responsabile del tiro ad onda d'urto sig.

Tipo di esploditore ad onda d'urto

Si conferma di aver ricevuto e preso visione dell'informativa ex artt. 13 e 14 del regolamento UE n. 679 del 2016 (informativa sulla Privacy) integrata nel presente ordine di servizio.

Luogo e data

IL DIRETTORE RESPONSABILE

Per presa visione e osservanza del presente ordine di servizio:

(inserire i nominativi indicati nel presente documento)

Nome Cognome	Firma

**Il datore di lavoro sig. _____
dichiara, ai sensi dell'art. 35 comma 2 del D.Lgs. 624/96, che gli esplosivi, in attesa
del loro impiego, sono conservati in ambienti idonei e che il personale designato
alla loro custodia è quello indicato al punto 7 del presente documento.**

IL DATORE DI LAVORO

Il presente ordine di servizio contiene l'informativa ex artt. 13 e 14 del regolamento UE n. 679 del 2016 (informativa sulla Privacy) della quale non occorre la restituzione.

In caso di ordine di servizio trasmesso tramite sito web o portale, non serve la sottoscrizione, ma il soggetto deve preventivamente identificarsi attraverso SPID (sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese), CIE (carta d'identità elettronica), CNS (carta nazionale dei servizi) o CPS (carta provinciale dei servizi).

Si allega la seguente documentazione:

- ☐ Fotocopia di un documento d'identità del direttore responsabile (se l'ordine di servizio è sottoscritto con firma autografa e non in presenza del dipendente addetto).
- ☐ Fotocopia di un documento d'identità del datore di lavoro (se l'ordine di servizio è sottoscritto con firma autografa e non in presenza del dipendente addetto).
- ☐ Autorizzazioni per il mestiere di fochino.

NOTE:

- 1) Indicare l'indirizzo PEC a cui restituire il presente ordine di servizio approvato dal dirigente del servizio competente in materia mineraria.

VISTO DI APPROVAZIONE DEL
SERVIZIO INDUSTRIA, RICERCA E MINERARIO



**Provincia Autonoma di Trento
Servizio Industria Ricerca e Minerario**

Modello: utilizzo esplosivi

**INFORMATIVA
EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE n. 679 del 2016**

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il "Regolamento") stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

In osservanza del principio di trasparenza previsto dall'art. 5 del Regolamento, la Provincia autonoma di Trento Le fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso l'Interessato e presso terzi).

Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Trento (di seguito, il "Titolare"), nella persona del legale rappresentante (Presidente della Giunta Provinciale in carica), Piazza Dante, 15 – 38122 Trento, tel. 0461.494697, fax 0461.494603 e-mail direzione generale@provincia.tn.it, pec segret.generale@pec.provincia.tn.it.

Preposto al trattamento è il Dirigente *pro tempore* del Servizio Industria Ricerca e Minerario; i dati di contatto sono: indirizzo Via R. Guardini, 75 – 38121 Trento, tel. 0461.495684, fax 0461.495623, e-mail serv.industriaricercaminerario@provincia.tn.it, posta certificata: serv.industriaricercaminerario@pec.provincia.tn.it. Il Preposto è anche il soggetto designato per il riscontro all'Interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 15 – 22 del Regolamento, di seguito descritti.

I dati di contatto del **Responsabile della protezione dei dati (RPD)** sono: via Mantova, 67 – 38122 Trento, fax 0461.499277, e-mail ldprivacy@provincia.tn.it (indicare, nell'oggetto: "Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE")

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

1. FONTE DEI DATI PERSONALI

I Suoi dati

- ☐ provengono da Enti pubblici
- ☐ provengono dalle fonti accessibili al pubblico
- ☒ sono stati raccolti presso l'Interessato (Lei medesimo).

2. CATEGORIA DI DATI PERSONALI

I dati personali trattati appartengono alle seguenti categorie:

- ☒ Dati personali diversi da particolari categorie di dati (c.d. "dati comuni") – *si tratta di dati relativi a soggetti che esercitano l'attività estrattiva e/o connessa al relativo esercizio, nonché di dipendenti e/o collaboratori (compresi componenti di organi collegiali) che svolgono attività nell'ambito istituzionale del Servizio;*
- ☐ Dati personali appartenenti a particolari categorie di dati (c.d. "dati sensibili") – *si tratta di dati afferenti allo stato sindacale, politico dei rappresentanti di organizzazioni e/o enti locali;*
- ☐ Dati personali relativi a condanne penali e reati (c.d. "dati giudiziari") – *si tratta di dati acquisiti nell'esercizio diretto dell'attività ispettiva (sanzioni amministrative e penali);*
- ☐ Dati relativi allo stato di salute, genetici, biometrici (c.d. "dati supersensibili") *riguardano lo*

stato sanitario di dipendenti della struttura e/o di addetti alle attività estrattive connesse alla coltivazione di cava/miniera (infortuni).

3. FINALITA' DEL TRATTAMENTO

Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento.

Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l'identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito Le indichiamo specificamente le **finalità del trattamento** (cioè gli scopi per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati), nonché la relativa **base giuridica** (ovvero la norma di legge – nazionale o comunitaria – o di regolamento, che consente il trattamento dei Suoi dati) per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento) e, in particolare per:

- *provvedere alla trattazione degli affari in materia di miniere, cave e acque minerali (leggi provinciali n. 6/1988 e n. 7/2006 e disciplina attuativa), nonché la redazione degli atti normativi curando l'iter di approvazione delle proposte di legge, regolamenti o deliberazioni della Giunta provinciale aventi carattere regolamentare;*
- *effettuare l'attività di vigilanza e di controllo sulle attività estrattive mediante l'applicazione delle norme statali e provinciali di settore (sostanzialmente si tratta del controllo sulla regolare esecuzione dei progetti e della vigilanza in materia di sicurezza del lavoro sulle attività relative al ciclo produttivo minerario, compresa la lavorazione, con esclusione di quelli relativi all'utilizzo dei prodotti minerari), di cui al D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, al D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624 e al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;*
- *curare la raccolta dei dati per la statistica mineraria (per le miniere l'29 del R.D. 1433/1927 e l' art. 1 del R.D. 2717/1927 e per le cave art. 25 del D.lgs. 624/1996);*
- *curare gli adempimenti conseguenti alla proposizione dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali;*
- *svolgere le altre attività che la norma o la Provincia attribuisce al Servizio industria Ricerca e Minerario.*

Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse (quali, ad esempio, attività di controllo e consultive); il rifiuto al conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di fornire la prestazione, di svolgere l'attività istitutiva, o di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità.

Con riferimento ai dati personali riconducibili a "categorie particolari", ex art. 9 del Regolamento (quali, ad esempio, quelli che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, ovvero ancora quelli relativi alla salute, o alla vita sessuale, o all'orientamento sessuale), si precisa altresì come il relativo trattamento sia necessario, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento per:

- un motivo di interesse pubblico rilevante, così come individuato nelle leggi provinciali sopra indicate e dalla normativa statale in materia estrattiva, in materia di vigilanza e controllo sulle attività medesime, nonché ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici del settore.

Per massima chiarezza, Le precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi giuridiche, **non è quindi necessario il Suo consenso** al trattamento di tali dati personali.

4. MODALITA' DEL TRATTAMENTO

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi.

I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente e, in particolare, da Preposti al trattamento (Dirigenti), appositamente nominati, nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati ed istruiti.

Sempre per le finalità indicate, i Suoi dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali per il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati **Responsabili del trattamento** ex art. 28 del Regolamento. Il Responsabile del Trattamento ex art. 28 che potrebbe trattare i suoi dati personali è la società Trentino Digitale

5. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE

E' esclusa l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI)

La informiamo che i Suoi dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari:

- Apparati ministeriali preposti al monitoraggio e alla rilevazione statistica delle attività estrattive;
- Strutture provinciali preposte al monitoraggio e alla rilevazione statistica delle attività estrattive (Dipartimento sviluppo economico e lavoro, ISPAT, altri Servizi e strutture provinciali);
- Autorità giudiziaria e Forze dell'ordine, quando per attività istituzionale è obbligata la comunicazione;
- Enti locali competenti per territorio in funzione delle relative attività estrattive;

sia per adempimenti ed obblighi di legge al quale è soggetto il Titolare, che per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico, o connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare.

Qualora i suoi dati risultassero invece diffusi si precisa che lo saranno per modalità aggregata, nei limiti e modalità relative alle esigenze statistiche e di interesse pubblico.

7. TRASFERIMENTO *EXTRA UE*

I dati non saranno trasferiti fuori dell'Unione Europea.

8. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, Le comunichiamo che il periodo di conservazione dei Suoi dati personali, è di norma previsto nel "**massimario di scarto**". Nel massimario sono indicati per i singoli dati i tempi di conservazione e i casi per i quali il periodo di conservazione è *illimitato*. In particolare, la durata di conservazione è *illimitata* dalla raccolta dei dati stessi per dati relativi:

- agli organi collegiali;
 - alla programmazione;
 - alla polizia mineraria;
 - ai titoli minerari;
 - per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.
- Per i dati "a scadenza" (v. massimario di scarto), trascorso il termine massimo di conservazione previsto i dati saranno cancellati, fatta salva la facoltà del Titolare di conservarli ulteriormente per **finalità compatibili** con quelle sopra indicate, ovvero per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici. Sono previste verifiche periodiche per il mantenimento/cancellazione dei dati personali.

9. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento. In base alla normativa vigente Lei potrà:

- chiedere l'accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15);
- qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l'integrazione (art. 16);
- se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati (art. 21), richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18).

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora Lei lo richieda, il Titolare Le comunicherà tali destinatari.

In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.